SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 gennaio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Corte suprema di cassazione

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Corte Suprema di Cassazione

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Regione Puglia

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 gennaio 2013, n. **9**.

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME SULLA INDICAZIONE DELL'ORIGINE E CLASSIFICAZIONE DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI

Art. 1.

Modalità per l'indicazione di origine

1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici.

2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 è stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui parte mediana è pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.

3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.

4. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, l'indicazione dell'origine di cui al comma 1 è immediatamente preceduta dall'indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2 e 3 e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.

5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l'osservanza dell'articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.

Art. 2.

Comitato di assaggiatori

1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*.1. Il capo del comitato di assaggiatori è il responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'accertamento di cui al comma 1-*ter* e ha il compito di convocare gli assaggiatori nel giorno e nell'orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli è responsabile dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, della preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la prova.

1-*ter*.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al comma 1-*ter*, le analisi sono effettuate su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti modalità:

a) la quantità di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml;

b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C.

1-*ter*.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-*ter*, deve altresì:

a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima dell'ora stabilita per la prova;

b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento della prova, nonché sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore;

c) non aver ingerito alcun alimento da almeno un'ora prima dell'assaggio.

1-*ter*.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si trovi in condizioni di inferiorità fisiologica tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone l'esonero dal lavoro.

1-*ter*.5. Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:

a) numero del verbale;

b) data e ora del prelevamento dei campioni;

c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti;

d) nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile della preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni;

e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-*ter*.2;

f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori;

g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-*ter*.3;

h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova».

Art. 3.

Ulteriore modifica all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*bis*.1. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le autorità preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri più metil alchil esteri rendono note le risultanze delle analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Capo II
NORME SULLA TRASPARENZA E SULLA TUTELA DEL CONSUMATORE

Art. 4.

Divieto di pratiche commerciali ingannevoli

1. Una pratica commerciale è ingannevole, in conformità agli articoli 21 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando contiene indicazioni che, anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive.

2. È altresì ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, può ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva.

3. È ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini e comunque indicare attributi positivi non previsti dall'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni.

Art. 5.

Illiceità dei marchi

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini.

2. I marchi registrati per i quali sopravvengano le caratteristiche di cui al comma 1 decadono per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 26 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La decadenza è dichiarata con le procedure di cui al citato decreto legislativo n. 30 del 2005.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il titolare del marchio ha l'obbligo di dare notizia della decadenza e dei relativi motivi di illiceità, a proprie spese, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

4. Il titolare di un marchio decaduto ai sensi del presente articolo deve avviare immediatamente le procedure per ritirare dal mercato i prodotti contrassegnati dal marchio medesimo, assicurandone il completo ritiro entro un anno dalla dichiarazione di decadenza.

Art. 6.

Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nell'uso del marchio

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 49-*ter* è inserito il seguente:

«49-*quater*. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-*ter* e fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-*bis*, è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale».

Art. 7.

Termine minimo di conservazione e presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi

1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento non può essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data.

2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata,

ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno l'origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto.

4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i commi 4-*quater* e 4-*quinquies* sono abrogati.

Capo III

NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA CONCORRENZA

Art. 8.

Poteri della Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila sull'andamento dei prezzi e adotta atti idonei a impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di vigilanza di cui al comma 1 sulla base di informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e presenta annualmente al Parlamento una propria relazione.

Art. 9.

Ammissione al regime di perfezionamento attivo per gli oli di oliva vergini

1. Al fine di prevenire le frodi nell'applicazione del regime di perfezionamento attivo, l'ammissione al medesimo regime, quando la richiesta abbia per oggetto oli di oliva vergini, è subordinata alla previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere obbligatorio e vincolante del comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è necessaria anche nelle ipotesi di lavorazioni per conto di committenti stabiliti in Paesi non facenti parte dell'Unione europea.

Art. 10.

Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari

1. Gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera rendono accessibili a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni interessate alla materia le informazioni a propria disposizione concernenti l'origine degli oli di oliva vergini e delle olive. L'accesso ai documenti di cui al presente articolo non comporta il rischio di disvelamenti distorsivi per la concorrenza e per il funzionamento del mercato.

2. Fatte salve le ipotesi in cui sussiste segreto istruttorio, per le quali è necessaria l'autorizzazione della competente autorità giudiziaria, le autorità di cui al comma 1 rendono disponibili le informazioni detenute attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche.

Art. 11.

Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini

1. Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto è soggetta a comunicazione al comune dove è ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. È comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio.

Capo IV

NORME SUL CONTRASTO DELLE FRODI

Art. 12.

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-*quater* del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:

a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera *a)*.

2. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.
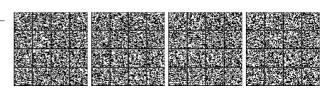
Art. 13.

Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

1. La condanna per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli di oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza a spese del condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini.

Art. 14.

Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi

1. Ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate non si applica la sospensione nel periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, la cui durata complessiva non può essere superiore a venti mesi.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per un delitto commesso ai fini di cui al comma 1, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

3. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-*ter*) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-*quater* del codice penale».

Art. 15.

Sanzioni accessorie in caso di condanna per il delitto di adulterazione o contraffazione

1. La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517-*quater* del codice penale nel settore degli oli di oliva vergini comporta il divieto di ottenere:

a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Art. 16.

Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale

1. Al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, è obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono essere destinate al commercio.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non rispettano l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro, nonché la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.

Capo V

NORME FINALI

Art. 17.

Invarianza degli oneri. Entrata in vigore

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2472):

Presentato dal Sen. Colomba Mongiello ed altri.

Assegnato alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente il 26 marzo 2012 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 12ª (Sanità), 14ª (Unione europea), Questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 27 marzo 2012, 8, 9, 16, 23, 30 maggio 2012, 5, 6, 14 giugno 2012, 3 luglio 2012, 18 settembre 2012.

Nuovamente assegnato alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede deliberante il 25 ottobre 2012 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 12ª (Sanità), 14ª (Unione europea), Questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede deliberante, ed approvato il 30 ottobre 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5565):

Assegnato alla XIII Commissione permanente (Agricoltura) in sede referente l'8 novembre 2012, con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), V (Bilancio), VI (Finanze), X (Att. produt.) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), XII (Aff. sociali), XIV (Pol. comun.), Questioni regionali.

Esaminato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura), in sede referente, 13, 21, 28 novembre 2012 e 5, 11 dicembre 2012.

Nuovamente assegnato alla XIII Commissione permanente (Agricoltura) in sede legislativa il 18 dicembre 2012 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), V (Bilancio), VI (Finanze), X (Att. produt.) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), XII (Aff. sociali), XIV (Pol. comun.), Questioni regionali.

Esaminato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) in sede legislativa, ed approvato il 18 dicembre 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 1:

Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella *G.U.* n. 12 del 16 gennaio 2010:

"Art. 4. *Designazione dell'origine.*

1. La designazione dell'origine degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» figura attraverso l'indicazione sull'etichetta del nome geografico di uno Stato membro o della Comunità o di un Paese terzo secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera *a)* dell'art. 4 del regolamento.

2. La designazione dell'origine, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 del regolamento, non può essere utilizzata per «olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e per «olio di sansa di oliva».

3. La designazione dell'origine di cui al comma 1, in conformità dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 4 del regolamento, nel caso di miscele di oli di oliva (sia extra vergini che vergini) non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, figura a seconda dei casi attraverso l'indicazione sull'etichetta di:

a) miscela di oli di oliva comunitari;

b) miscela di oli di oliva non comunitari;

c) miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari.

La stessa indicazione deve essere riportata anche sulla documentazione di accompagnamento.

4. Le diciture di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3, possono essere sostituite con altri riferimenti che forniscono una informazione analoga, come, ad esempio, Unione europea, una lista di più Stati membri o Paesi terzi, un nome di una regione geografica più grande di un Paese. In ogni caso deve trattarsi della rispettiva zona geografica di riferimento ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 e 5 del regolamento.

5. La designazione dell'origine di cui al comma 3 non deve trarre in inganno il consumatore e deve corrispondere alla reale zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento.".

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dalla presente legge:

"Art. 43. *Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy.*

(In vigore dal 12 agosto 2012)

1. Dopo il comma 49-*ter* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente:

«49-*quater*. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-*bis*.».

1-*bis*. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorità nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

1-*bis*.1. *Al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le autorità preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri più metil alchil esteri rendono note le risultanze delle analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

1-*ter*. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni, la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini è compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. La verifica è effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 2012, e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Essa è obbligatoriamente disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva dichiarati.

1-*ter*.1. *Il capo del comitato di assaggiatori è il responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'accertamento di cui al comma 1-*ter *e ha il compito di convocare gli assaggiatori nel giorno e nell'orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli è responsabile dell'inventario degli utensili, della loro pulizia, della preparazione e codificazione dei campioni per eseguire la prova.*

1-*ter*.2. *Al fine di effettuare l'accertamento di cui al comma 1-*ter, *le analisi sono effettuate su identici lotti di confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti modalità:*

a) la quantità di campioni contenuta in ciascun bicchiere per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml;

b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C.

1-*ter*.3. *L'assaggiatore, per partecipare ad una prova organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell'elenco nazionale di cui al comma 1-*ter, *deve altresì:*

a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima dell'ora stabilita per la prova;

b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore persista al momento della prova, nonché sciacquare e asciugare le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore;

c) non aver ingerito alcun alimento da almeno un'ora prima dell'assaggio.

1-*ter*.4. *Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si trovi in condizioni di inferiorità fisiologica tali da comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale ne dispone l'esonero dal lavoro.*

1-*ter*.5. Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:

a) numero del verbale;

b) data e ora del prelevamento dei campioni;

c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti;

d) nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile della preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni;

*e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-*ter.*2;*

f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori;

*g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-*ter.*3;*

h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova.

1-*quater*. All'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale».

1-*quinquies*. All'articolo 2, comma 2, lettera *e)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: «la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero» sono inserite le seguenti: «e la tutela del "Made in Italy"».".

L'allegato XII al Regolamento (CEE) della Commissione n. 2568/91 dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, è stato pubblicato nella G.U.C.E. 5 settembre 1991, n. L 248.

Note all'art. 3:

Per il testo dell'articolo 43 del citato decreto legge n.83 del 2012, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 4:

Si trascrive il testo degli articoli 21, 22, 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell' articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.:

"Art. 21. *Azioni ingannevoli.*

1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

a) l'esistenza o la natura del prodotto;

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;

d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;

e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;

f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;

g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.

2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:

a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;

b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice.

3. È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

3-*bis*. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.

4. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

4-*bis*. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi."

"Art. 22. *Omissioni ingannevoli*.

1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.

4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:

a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;

b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;

e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto."

"Art. 22-*bis*. *Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime*.

1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci."

"Art. 23. *Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli*.

1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:

a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;

b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;

c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;

d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;

e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti;

f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:

1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure

2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure

3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto;

g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole;

h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l'operazione;

i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto è lecita;

l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;

m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore;

n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;

o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore;

p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;

q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l'attività o traslocare;

r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;

s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;

t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;

u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;

v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;

z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto;

aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore;

bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto.".

Per i riferimenti all'allegato XII al citato Regolamento (CEE) della Commissione n. 2568/91, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 5:

Si trascrive il testo dell'art. 26 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:

"Art. 26. *Decadenza*.

(In vigore dal 19 marzo 2005)

1. Il marchio decade:

a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4;

b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 2;

c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.".

Note all'art. 6:

Si riporta il testo dell'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003 n. 350, come modificato dalla presente legge.

"Art. 4. *Finanziamento agli investimenti.*

(*Omissis*).

49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «*made in Italy*» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-*bis*. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «*made in Italy*» .

49-*bis*. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000 .

49-*ter*. È sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-*bis*, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore .

49-*quater*. *Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-*ter *e fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al comma 49-*bis*, è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.*

49-*quater*. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-*bis*.".

Note all'art. 7:

Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa), pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8, come modificato dalla presente legge:

"Art. 4. *Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali*.

1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, può altresì attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'àmbito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.

2. All'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: «ad una denominazione protetta», sono sostituite dalle seguenti: «ad una o più denominazioni protette»;

b) al numero 1), le parole: «quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato» sono sostituite dalle seguenti: «quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato».

3. Gli articoli da 13 a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono abrogati. Alle violazioni previste dalla citata legge n. 30 del 1990 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal Regolamento (CEE) n. 4045/1989 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-*bis*. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali e la tracciabilità dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti già svolti dal Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, si avvalgono della società consortile «Consorzio anagrafi animali» quale ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilità degli alimenti, anche ai fini della promozione internazionale del sistema Italia di tracciabilità degli alimenti e degli animali. I Ministeri suddetti assegnano direttamente alla società consortile «Consorzio anagrafi animali», con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

4-*ter*. La società consortile «Consorzio anagrafi animali» assicura, nello svolgimento della funzione di cui al comma 4-*bis* e sulla base di un programma annuale formulato conformemente alle indicazioni dei Ministeri competenti, il coordinamento degli interventi necessari a dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la promozione di atti-

vità riconducibili a quanto previsto dal comma 4 -*bis*, anche altre amministrazioni ed enti dello Stato possono avvalersi della società consortile «Consorzio anagrafi animali», d'intesa con il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della predetta società consortile, per lo svolgimento della funzione di ente strumentale di assistenza tecnica, l'AGEA assegna alla società medesima un contributo a decorrere dall'anno 2006 di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266 .

4-*quater*. (*abrogato*).

4-*quinquies*. (*abrogato*).".

Note all'art. 8:

La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1990, n. 240.

Note all'art. 9:

Si trascrive il testo dell'art. 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 giugno 1986, n. 141:

"Art. 6. 1. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

2. Essi si avvalgono di un comitato di coordinamento al fine di:

a) realizzare una costante collaborazione tra le varie amministrazioni incaricate della prevenzione e della repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari;

b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi e le sofisticazioni alimentari in base ad uniformi indirizzi;

c) proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza.

3. Il programma indicato al comma 1 viene aggiornato annualmente con le stesse modalità ivi indicate, tenendo conto dei dati raccolti dal Servizio informativo sanitario di cui all'articolo 8.

4. Per i fini indicati nei precedenti commi i predetti Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, impartiscono le direttive necessarie ai competenti servizi centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il Servizio sanitario nazionale si applica l'articolo 16, comma 5.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono comitati di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari.

6. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste riuniscono i presidenti dei comitati di cui al comma 5 per la determinazione degli indirizzi ed il raccordo tra l'attività a livello regionale ed il programma indicato al comma 1.

7. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane.

8. In situazioni di emergenza, al coordinamento operativo dell'Ispettorato, dei nuclei e dei Corpi anzidetti, del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e delle altre amministrazioni interessate e degli organi del Servizio sanitario nazionale sovrintende, in campo nazionale, un organo designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro della sanità, di intesa con gli altri Ministri interessati.

9. In sede locale, il coordinamento operativo di cui al comma 8 è assunto, in situazioni di emergenza, dal prefetto.".

Note all'art. 12:

Si trascrive il testo degli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517, 517-*quater* del codice penale:

"Art. 440. *Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.*

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali."

"Art. 442. *Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.*

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli."

"Art. 444. *Commercio di sostanze alimentari nocive*.

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.".

"Art. 473. *Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale ".

"Art. 474. *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.*

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."

"Art. 515. *Frode nell'esercizio del commercio.*

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103."

"Art. 516. *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.*

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 ."

"Art. 517. *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.*

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00003887+o+05AC00003885&."

"Art. 517-*quater*. *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.".

Note all'art. 13:

Per il testo dell' articolo 517-*quater* del codice penale, si veda nelle note all'art. 12.

Si riporta il testo dell'articolo 36 del codice penale:

"Art. 36. *Pubblicazione della sentenza penale di condanna.*

La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00000621&.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00004257+o+05AC00004234+o+05AC00004038+o+05AC00003915+o+05AC00003884+o+05AC00003857+o+05AC00003854+o+05AC00003832+o+05AC00003546&. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.".

Note all'art. 14:

Si riporta il testo dell'art. 266 del Codice di procedura penale come modificato dalla presente legge:

"Art. 266. *Limiti di ammissibilità.*

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00006241& e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00009935+o+05AC00006463& :

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

f-*bis*) delitti previsti dall'articolo 600-*ter*, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 del medesimo codice.

f-*ter*) *delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517*-quater *del codice penale.*

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.".

Per il testo degli articoli 473, 474 e 517-*quater* del codice penale, si veda nelle note all'art. 12.

Note all'art. 15:

Per il testo degli articoli 440, 442, 473, 474 e 517-*quater* del codice penale, si veda nelle note all'art. 12.

Si trascrive il testo degli articoli 439 e 441 del codice penale:

"Art. 439. *Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari.*

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte."

"Art. 441. *Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.*

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309.".

Note all'art. 16:

Il Regolamento di cui al D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 (Norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305.

Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere *d), f), g), l), ee)*, della L. 7 marzo 2003, n. 38) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2004, n. 94.

13G00030

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Lurago d'Erba.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Lurago d'Erba (Como);

Considerato altresì che, in data 25 dicembre 2012, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Lurago d'Erba (Como) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lurago d'Erba (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Carlo Cova.

Il citato amministratore, in data 25 dicembre 2012, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lurago d'Erba (Como).

Roma, 9 gennaio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A00740

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Berlingo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Berlingo (Brescia);

Considerato altresì che, in data 17 dicembre 2012, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Berlingo (Brescia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Berlingo (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Dario Ciapetti.

Il citato amministratore, in data 17 dicembre 2012, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Berlingo (Brescia).

Roma, 9 gennaio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A00741

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Genzano di Lucania e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Genzano di Lucania (Potenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere asicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Genzano di Lucania (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Fulvia Zinno è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Genzano di Lucania (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisto al protocollo dell'ente in data 13 dicembre 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 dicembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Genzano di Lucania (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Fulvia Zinno.

Roma, 9 gennaio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A00742

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Ruvo del Monte e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Ruvo del Monte (Potenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ruvo del Monte (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco Mauceri è nominato commissario straordinario per la provvissoria gestione del comune suddetto fino allinsediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ruvo del Monte (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consigliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisto al protocollo dell'ente in data 21 dicembre 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 21 dicembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposito scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ruvo del Monte (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Mauceri.

Roma, 9 gennaio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A00743

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2013.

Proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, finalizzata al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari ed in particolare l'art. 6 del medesimo decreto concernente la riscossione di particolari entrate, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ed in particolare il Capo III dello stesso concernente «Disposizioni in materia di riscossione», laddove all'art. 17, comma 2, lettera h-*ter*), è disposto che il sistema del versamento unitario e la compensazione delle imposte e dei contributi dovuti possono essere estesi alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 17 dicembre 1998 di approvazione dei modelli di versamento in lire ed in euro delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio e modalità di riscossione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2011 concernente l'estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera h-*ter*) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come integrato e modificato dall'art. 8, commi da 13 a 16 del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, laddove all'art. 19, commi da 1 a 5, sono state introdotte modifiche all'art. 13 e relative note della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fossero stabilite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 dello stesso articolo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012 emanato in attuazione dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerate le esigenze rappresentate dagli enti gestori in ordine alla complessità degli adempimenti fiscali introdotti con le modifiche apportate dall'art. 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, alla Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed in particolare quelle connesse alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, riguardante, in particolare, l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale sono obbligati al pagamento di un acconto dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'art. 15 dello stesso decreto entro il 16 aprile di ogni anno e che questo può essere scomputato dai successivi versamenti;

Rilevato che in forza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2011 concernente l'estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera h-*ter*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono ritenersi applicabili anche alla imposta di bollo pagata in modo virtuale le disposizioni dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, laddove è disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti di imposta e dei responsabili di imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti relativi a imposte e contributi di cui allo stesso decreto n. 241 del 1997, prevedendo l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in caso di differimento del pagamento;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i soggetti individuati dall'art. 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il termine di presentazione della dichiarazione degli atti e documenti soggetti ad imposta di bollo assolta in modo virtuale, di cui all'art. 15, quinto comma, del medesimo decreto, riferita all'anno 2012 è prorogato fino al 31 marzo 2013.

2. In sede di liquidazione definitiva dell'imposta dovuta, gli uffici applicano sulle differenze di imposta da versare a titolo di conguaglio annuale a debito dovuto per l'armo 2012 la maggiorazione di cui all'art.12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° marzo 2013 e fino alla data di effettivo pagamento del saldo dovuto per l'anno 2012.

Art. 2.

1. Ferme restando le scadenze bimestrali disposte dall'art. 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per i soggetti individuati dall'art. 15-*bis* dello stesso decreto, limitatamente all'anno 2013, l'obbligo di pagamento alla prima scadenza bimestrale è assolto con il versamento dell'importo corrispondente alla rata dell'imposta riferibile al primo bimestre dell'anno solare 2012 o, in mancanza, pari ad un sesto dell'imposta dovuta sugli atti e documenti che si presume verranno emessi durante l'anno. La rata così determinata deve essere evidenziata nella dichiarazione annuale prorogata ai sensi del precedente art. 1, allegando la quietanza di versamento della relativa imposta. L'importo della prima rata bimestrale deve essere rideterminato a seguito della presentazione della dichiarazione annuale. La differenza tra l'importo determinato in via provvisoria della rata bimestrale versata e l'importo riliquidato a seguito della presentazione della dichiarazione deve essere imputata a debito o a credito della rata successiva alla liquidazione delle rate bimestrali di pari importo effettuata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

13A00745

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 novembre 2012.

Ammissione del progetto di cooperazione internazionale WSN - DPCM, al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 760/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL, EUROSTARS» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto il Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS»;

Tenuto conto della Decisione ARTEMIS-PAB 2010 - D.05- del 20 ottobre 2010, con la quale il Comitato delle Autorità Pubbliche dell'Impresa comune ARTEMIS ha approvato la selezione delle proposte progettuali, presentate in risposta al bando 2010, ammesse a negoziazione e la conseguente allocazione dei finanziamenti pubblici;

Visto il decreto ministeriale n. 625 Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art.7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti al programma internazionale ARTEMIS e da questa iniziativa selezionato ed ammesso a negoziazione, e Visto il relativo esito istruttorio;

Tenuto conto della direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca degli anni 2007-2008, 2009, 2010 - 2011 di cui ai Decreti Direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009, n. 19 del 15 febbraio 2010 e n. 332 del 10 giugno 2011;

Tenuto conto della proposta formulate dal Comitato nella riunione del 25 settembre 2012 e riportata nel relativo verbale;

Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca WSN-DPCM è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 525.915,23 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per gli anni 2007-2008, per l'anno 2009 e per gli anni 2010-2011.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 16, foglio n. 264

ALLEGATO *1*

Scheda dettagliata progetto ammesso al finanziamento: ARTEMIS WSN-DPCM.

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo n. **5**

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5 del 10/01/2011 Comitato del 25/09/2012

• Progetto di Ricerca

Titolo: **ARTEMIS WSN-DPCM** : WSN Development Planning and Commissioning § Maintenance Tool Set

Inizio: 1/06/2011

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo alla data di chiusura del bando internazionale e quindi dal 30 novembre 2010

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

INTECS - S.p.A.	**PISA**
MINTEOS S.r.l.	**TORINO**
Università degli Studi di NAPOLI	**NAPOLI**
POLITECNICO di TORINO	**TORINO**

• Costo Totale ammesso	Euro	1.579.325,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.579.325,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	0,00
- al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	261.200,00	0,00	261.200,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.318.125,00	0,00	1.318.125,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.579.325,00	0,00	1.579.325,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 33,3% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 8,3% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 525.915,23

Sezione D - Condizioni Specifiche

Si subordina la stipula contrattuale della MINTEOS S.r.l. - Torino alle seguenti condizioni:

La stipula del contratto di finanziamento è subordinata alla preventiva verifica del versamento di mezzi freschi da parte dei soci della MINTEOS S.r.l., da effettuarsi sotto forma di aumento di capitale sociale o di finanziamento infruttifero (la cui restituzione dovrà essere non precedente l'ultima erogazione a saldo) per almeno 220.250,00.

13A00690

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 ottobre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Instant».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 19 giugno 2012 dall'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato INSTANT contenente la sostanza attiva tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato VIP Flow registrato al n. 12174 con decreto direttoriale in data 12 maggio 2006 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28 giugno 2012, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento VIP Flow registrato al n. 12174;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al Regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai Regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al Regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato INSTANT con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50, 100, 150, 200, 250, 500; litri 1, 5, 10, 15, 20, 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Ungheria;

Zakłady Chemiczne «Organika-Sarzyna» Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polonia;

Spachem S.L., Poligono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spagna);

Luqsa SA - Afueras, s/n 25173 Sudanell, Lleida (Spagna).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa:

Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46, S. Agostino (Ferrara);

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A., via E. Torricelli, 2 - Cotignola (Ravenna);

Irca Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S. G. (Bergamo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15487.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

INSTANT

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO E SUSINO), VITE, CEREALI (FRUMENTO E ORZO)
Sospensione Concentrata

COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contengono:
g 4.35 di Tebuconazolo puro (43.1 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

Frasi di Rischio: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

SHARDA WORLDWIDE EXP. PVT. LTD
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. .... del ....

Officine di produzione: CHEMIA Spa – S.S. 255 km 46 – S.Agostino (FE) // **CHEMARK Kft** H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Ungheria // Zaklady Chemiczne **"ORGANIKA-SARZYNA"** Spólka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polonia // **IRCA SERVICE Spa** - S.S. Cremasca 591, 10 Fornovo S.G. (BG) // **LUQSA SA** - Afueras, s/n 25173 Sudanell, Lleida (Spagna) // **S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA Spa** - via E.Torricelli, 2 - Cotignola (RA) // **SPACHEM SL** - Poligono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spagna)

Taglie: ml 50, 100, 150, 200, 250, 500 litri 1, 5, 10, 15, 20, 25
Partita N°:......................

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua col prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

POMACEE (MELO E PERO)
- contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*): 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 l di acqua) in miscela con fungicidi di copertura. Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 gg fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 gg, oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
- contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha*): 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 l di acqua)
- contro maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*) 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)

DRUPACEE (ALBICOCCO, CILIEGIO, PESCO E NETTARINO, SUSINO)
- contro *Monilia spp.* e *Botrytis cinerea*:
1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)
1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra di loro alla dose di 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)
- contro mal bianco (*Sphaerotheca pannosa*): 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)
- contro ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,29% (290 ml in 100 l di acqua)

VITE:
contro oidio (*Uncinula necator*) intervenire alla dose di 0,23% (230 g in 100 l di acqua) ogni 10-14 gg in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione.

CEREALI (FRUMENTO E ORZO): intervenire alla dose di 5 l/ha posizionando il trattamento come di seguito:
- contro le "malattie del piede" (*Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis*) in fase di accestimento-levata
- contro oidio (*Erysiphe graminis*), Ruggini (*Puccinia spp.*), *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*, in fase di inizio levata-spigatura
- contro fusariosi della spiga (*Fusarium spp.*) in fase di piena fioritura
contro Septoria (*Septoria spp.*) in fase di inizio levata-spigatura.

Coltura	Parassita	Dose max f.c. (ml/hl)	Dose max f.c. (ml/ha)	N. max. trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri)
Melo	Ticchiolatura e oidio	290	5220	4	1400-1800
Pero	Ticchiolatura Mac. Bruna	290 430	4640 6880	4	1400-1600
Albicocco	Monilia Oidio e muffa grigia	430	6450	2	1200-1500
Ciliegio	Monilia Muffa grigia	430	6450	2	1200-1500
Pesco e nettarino	Monilia Oidio e muffa grigia	430	6450	2	1000-1500
Susino	Monilia Muffa grigia Ruggine	430 290	6450 4350	2	1000-1500
Vite	Oidio	230	2300	4	1000
Frumento, orzo	Oidio, septoria, ruggini, fusarium		5000	1	

Compatibilità: INSTANT può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti **7 giorni** prima del raccolto per pesco e nettarino, ciliegio, albicocco, susino; **14 giorni** per vite;**15 giorni** per pero; **30 giorni** per melo (sospendere il trattamento a fine fioritura), frumento e orzo.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

1 5 OTT. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

INSTANT

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE
(PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO E SUSINO), VITE, CEREALI (FRUMENTO E ORZO)
Sospensione Concentrata

COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contengono:
g 4,35 di Tebuconazolo puro (43,1 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

Frasi di Rischio: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

SHARDA WORLDWIDE EXP. PVT. LTD
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. ...., del ....

Officina di produzione: **CHEMIA Spa** – S.S. 255 km 46 – S.Agostino (FE) // **CHEMARK Kft** H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Ungheria // Zakłady Chemiczne **"ORGANIKA-SARZYNA"** Spólka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polonia // **IRCA SERVICE Spa** - S.S. Cremasca 591, 10 Fornovo S.G. (BG) // **LUQSA SA** - Afueras, s/n 25173 Sudanell, Lleida (Spagna) // **S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIAN Spa** - via E.Torricelli, 2 - Cotignola (RA) // **SPACHEM SL** - Poligono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spagna)

Taglie: ml 50, 100 Partita N°:...................

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua col prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

13A00693

DECRETO 15 ottobre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Aramis Plus».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la. circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo, e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 24 maggio 2011 dall'impresa Globachem NV con sede legale in Sint Truiden (Belgio), Leeuwerweg 138, B3803, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ARAMIS PLUS contenente le sostanze attive 6-benziladenina e gibberelline (A4+A7), uguale al prodotto di riferimento denominato Agrimix Pro registrato al n. 10004 con decreto direttoriale in data 7 aprile 1999, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28 giugno 2012, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Agrimix Pro registrato al n. 10004;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2011/1/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva 6-benziladenina nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva gibberellina (A4+A7) nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al Regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai Regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al Regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2011, entro il 31 maggio 2013, pena la revoca dell' autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'impresa Globachem NV con sede legale in Sint Truiden (Belgio), Leeuwerweg 138, B3803, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ARAMIS PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,100 - 0,200 - 0,250 - 0,5 - 1.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro, Milano.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15502.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO
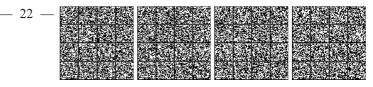
ALLEGATO

ARAMIS PLUS

Regolatore di crescita in formulazione liquida

ARAMIS PLUS
COMPOSIZIONE:
- Gibberelline puro 1,8% (19,1 g/l)
(isomero A4 + A7)
- 6 Benziladenina pura 1,8% (19,1 g/l)
contiene alcool tetraidrofurfurilico

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Globachem nv
Leeuwerweg 138 · B-3803 Sint-Truiden · BELGIUM
Phone : +32 (0)11 78 57 17

Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del /xx/xx/xxxx

Stabilimento di produzione: Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI)

Contenuto netto: litri 0,100-0,200-0,250-0,5-1 **Partita n:**

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per maggior sicurezza mettere occhiali protettivi durante la preparazione e l'impiego del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: gibberelline 1,8% - 6-benziladenina 1,8% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
GIBBERELLINE: ---
BENZILADENINA: irritazione cutanea degli occhi e dell'apparato respiratorio. Terapia: sintomatica.

MODALITA' D'IMPIEGO
Fitoregolatore di crescita delle piante, che influenza in modo positivo i processi fisiologici del MELO e del PERO con un incremento della qualità e della produzione; è dato dall'unione delle gibberelline A4 - A7 e dalla 6-benziladenina.
MIGLIORAMENTO DELLA FORMA DEL MELO DEL GRUPPO DELLE DELICIOUS
Trattare con dose d'impiego di ml. 70 - 100 totali per ettolitro (dose minima indicata negli impianti con meno esigenze e dose massima soprattutto nelle zone di pianura e più calde), dalla piena fioritura (80% dei fiori aperti) alla caduta dei petali. I trattamenti vanno effettuati in modo frazionato, con 3 / 4 interventi, non superando il totale del dosaggio consigliato, in quanto si ha il vantaggio di apportare prodotto in più momenti dello sviluppo delle piante.
PREVENZIONE DELLA RUGGINOSITA' DELLE MELE GOLDEN DELICIOUS
si interviene trattando da metà - fine fioritura, alla dose di ml 60 - 120 totali con 3 / 4 interventi frazionati, distanziati di circa 8 - 10 giorni.
ANTICIPO DI BRANCHETTE SU ASTONI DI MELO NON IN PRODUZIONE E VIVAI
trattare a litri 4,5 - 5,5 per ettaro equivalenti a litri 2,5 per ettolitro, su astoni della lunghezza di 50 - 70 cm che siano in piena crescita e con buon apparato fogliare. Bisogna effettuare in modo preciso la bagnatura della zona apicale (i 30 cm superiori).
PERO
Trattare per il miglioramento dell'allegagione a ml 60-80/hl, con due applicazioni (di preferenza) a ml 30-40 per hl, con il primo trattamento quando si ha il 25% circa dei fiori aperti ed il secondo dopo circa 2-3 giorni al massimo.

NOTE: è bene aggiungere, quando si effettua il trattamento, un Bagnante adesivo o un concime fogliare azotato organico per avere una migliore azione - trattare piante sane e vigorose con interventi fatti al mattino o tardo pomeriggio - non trattare con temperature inferiori ai 7°C - non creare sgocciolamento dopo il trattamento - usare soluzioni che siano finemente nebulizzate all'atto del trattamento - non effettuare l'eventuale diradamento prima di 4 - 5 giorni dall'ultimo trattamento – adeguare la quantità totale di soluzione per ettaro allo sviluppo delle piante ed alla forma di allevamento.

COMPATIBILITA': compatibile con i comuni bagnanti, concimi fogliari, zolfo bagnabile ed altri fungicidi comunemente usati in frutticoltura. Durante la preparazione delle miscele è opportuno aggiungere L'ARAMIS PLUS nella dose richiesta per ultimo. Evitare di miscelare al prodotto sostanze alcaline (polisolfuri, poltiglia bordolese).

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti_; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

1 5 OTT. 2012

ARAMIS PLUS

Regolatore di crescita in formulazione liquida

ARAMIS PLUS
COMPOSIZIONE:
- Gibberelline puro 1,8% (19,1 g/l)
(isomero A4 + A7)
- 6 Benziladenina pura 1,8% (19,1 g/l)
contiene alcool tetraidrofurfurilico

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Phone : +32 (0)11 78 57 17

Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del /xx/xx/xxxx

Stabilimento di produzione: Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI)

Contenuto netto: litri 0,100 **Partita n:**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

05 OTT. 2012

13A00694

DECRETO 15 ottobre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mosaiko Combi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 14 agosto 2012 dall'impresa Cheminova Agro Italia con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti, 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MOSAIKO COMBI contenente le sostanze attive miclobutanil e zolfo, uguale al prodotto di riferimento denominato Fungiben Combi registrato al n. 10690 con decreto direttoriale in data 31 gennaio 2001 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28 giugno 2012, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Fungiben Combi registrato al n. 10690;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2001/2/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva miclobutanil nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al Regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai Regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento in allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al Regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2011, entro il 31 maggio 2013, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'impresa Cheminova Agro Italia con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti, 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MOSAIKO COMBI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50 -100 - 250 - 500; kg l - 5 - 10 - 25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Sti Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (Ravenna).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15509.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Mosaiko Combi

Fungicida sistemico

Polvere bagnabile

MOSAIKO COMBI Registrazione del Ministero della Salute n del

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:

Miclobutanil puro	**g 0,8**
Zolfo puro (esente da selenio)	**g 50**
Coformulanti q.b. a	**g 100**

IRRITANTE

Cheminova Agro Italia S.r.l.
Via F.lli Bronzetti 32/28 - 24124 Bergamo

Distribuito da:
GOWAN Italia S.p.A. Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 629911

Stabilimento di produzione: **S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)**

Contenuto netto: **g 50 100 250 500; kg 1 5 10 25** **Partita n.....**

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Miclobutanil 0,8% e Zolfo 50% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MICLOBUTANIL: Sintomi - organi interessati: occhi, cute, mucosa del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuiti ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
ZOLFO: --
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

MOSAIKO COMBI è un fungicida ad azione sistemica e di contatto che associa in maniera ottimale le caratteristiche fitoiatriche dei due principi attivi. Esplica attività anticrittogamica nei confronti dell'oidio della vite, del melo, del pesco e delle cucurbitacee, nonchè nei confronti del Marciume nero (Black-rot)della vite e la Ticchiolatura del melo.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

- **VITE:**
  - contro l'oidio (*Oidium tuckerii*): impiegare 200 - 350 g/hl con un intervallo di 14 giorni a secondo della pressione della malattia e della sensibilità varietale.
  - contro il marciume nero (*Guignardia bidwellii*): impiegare 250 - 300 g/hl con intervalli di 10 - 14 giorni
- **PESCO (COMPRESE NETTARINE E PERCOCHE):**
  contro oidio (*Sphaerotheca pannosa*) impiegare 400 g/hl dalla scamiciatura del frutto, ogni 10-14 giorni
- **MELO:**
  - contro Oidio, impiegare 350 - 400 g/hl con un intervallo di 7-14 giorni in funzione dello sviluppo vegetativo e della pressione della malattia. Il prodotto ha azione cosmetica nei confronti delle varietà sensibili alla rugginostà del frutto.
  - contro Ticchiolatura impiegare 450 g/hl in miscela con un fungicida di contatto.
- **MELONE, COCOMERO, ZUCCHINO, CETRIOLO:**
  contro oidio (*Erisiphe cichoracearum*) impiegare 400 g/hl intervenendo dalla prima comparsa della malattia ad intervalli di 8-10 giorni. Non impiegare in coltura sotto serra o tunnel, in quanto lo zolfo potrebbe provocare fitotossicità.

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti:
7 giorni prima della raccolta su melone, cocomero, zucchino, cetriolo
15 giorni prima della raccolta sulle altre colture

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Mosaiko Combi

Fungicida sistemico

Polvere bagnabile

MOSAIKO COMBI Registrazione del Ministero della Salute n del

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:

Miclobutanil puro	**g**	**0,8**
Zolfo puro (esente da selenio)	**g**	**50**
Coformulanti q.b. a	**g**	**100**

IRRITANTE

Cheminova Agro Italia S.r.l.
Via F.lli Bronzetti 32/28 - 24124 Bergamo

Contenuto netto: **g 50 100** Partita n.....

Distribuito da:
GOWAN Italia S.p.A. Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA) Tel. 0546 629911
Stabilimento di produzione: **S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)**
FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 15 OTT. 2012

13A00695

DECRETO 15 ottobre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Tefi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 19 giugno 2012 dall'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Classic contenente la sostanza attiva tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato VIP Flow registrato al n. 12174 con decreto direttoriale in data 12 maggio 2006 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28 giugno 2012, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento VIP Flow registrato al n. 12174;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai Regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Vista la nota con la quale l'impresa comunica di voler cambiare la denominazione del prodotto in corso di registrazione in «Tefi»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TEFI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50, 100, 150, 200, 250, 500; L 1, 5, 10, 15, 20, 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Ungheria;

Zakłady Chemiczne «Organika-Sarzyna» Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polonia;

Spachem S.L., Poligono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spain);

Luqsa SA - Afueras, s/n 25173 Sudanell, Lleida (Spagna).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa:

Chemia S.P.A - SS 255 Km 46, S. Agostino (FE);

S.T.I. - Solfotecnica Italiana SpA - via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA);

Irca Service Spa - S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15486.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

TEFI

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO E SUSINO), VITE, CEREALI (FRUMENTO E ORZO)
Sospensione Concentrata

COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contengono:
g 4,35 di Tebuconazolo puro (43,1 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

Frasi di Rischio: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

SHARDA WORLDWIDE EXP. PVT. LTD
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. .... del ....

Officine di produzione: CHEMIA Spa - S.S. 255 km 46 – S.Agostino (FE) // **CHEMARK Kft** H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Ungheria // Zakłady Chemiczne **"ORGANIKA-SARZYNA"** Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37 310 Nowa Sarzyna, Polonia // **IRCA SERVICE Spa** - S.S. Cremasca 591, 10 Fornovo S.G. (BG) // **LUQSA SA** - Afueras, s/n 25173 Sudanell, Lleida (Spagna) // **S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA Spa** - via E.Torricelli, 2 - Cotignola (RA) // **SPACHEM SL** - Poligono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spagna)

Taglie: ml 50, 100, 150, 200, 250, 500 litri 1, 5, 10, 15, 20, 25
Partita N°......................

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua col prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

POMACEE (MELO E PERO)
- contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*): 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 l di acqua) in miscela con fungicidi di copertura. Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 gg fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 gg, oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
- contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha*): 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 l di acqua)
- contro maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*) 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)

DRUPACEE (ALBICOCCO, CILIEGIO, PESCO E NETTARINO, SUSINO)
- contro *Monilia spp.* e *Botrytis cinerea*:
1-2 trattamenti a cavello della fioritura alla dose di 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)
1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra di loro alla dose di 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)
- contro mal bianco (*Sphaerotheca pannosa*): 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)
- contro ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,29% (290 ml in 100 l di acqua)

VITE:
contro oidio (*Uncinula necator*) intervenire alla dose di 0,23% (230 g in 100 l di acqua) ogni 10-14 gg in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione.

CEREALI (FRUMENTO E ORZO): intervenire alla dose di 5 l/ha posizionando il trattamento come di seguito:
- contro le "malattie del piede" (*Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis*) in fase di accestimento-levata
- contro oidio (*Erysiphe graminis*). Ruggini (*Puccinia spp.*), *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*, in fase di inizio levata-spigatura
- contro fusariosi della spiga (*Fusarium spp.*) in fase di piena fioritura contro Septoria (*Septoria spp.*) in fase di inizio levata-spigatura.

Coltura	Parassita	Dose max f.c. (ml/hl)	Dose max f.c. (ml/ha)	N. max. trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri)
Melo	Ticchiolatura e oidio	290	5220	4	1400-1800
Pero	Ticchiolatura Mac. Bruna	290 430	4640 6880	4	1400-1600
Albicocco	Monilia Oidio e muffa grigia	430	6450	2	1200-1500
Ciliegio	Monilia Muffa grigia	430	6450	2	1200-1500
Pesco e nettarino	Monilia Oidio e muffa grigia	430	6450	2	1000-1500
Susino	Monilia Muffa grigia Ruggine	430 290	6450 4350	2	1000-1500
Vite	Oidio	230	2300	4	1000
Frumento, orzo	Oidio, septoria, ruggini, fusarium		5000	1	

Compatibilità: TEFI può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti **7 giorni** prima del raccolto per pesco e nettarino, ciliegio, albicocco, susino; **14 giorni** per vite;**15 giorni** per pero; **30 giorni** per melo (sospendere il trattamento a fine fioritura), frumento e orzo.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 15 OTT 2012

TEFI

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE
(PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO E SUSINO), VITE, CEREALI (FRUMENTO E ORZO)
Sospensione Concentrata

COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contengono:
g 4,35 di Tebuconazolo puro (43,1 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

Frasi di Rischio: Nocivo per gli organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

SHARDA WORLDWIDE EXP. PVT. LTD
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. .... del ....

Officina di produzione: **CHEMIA Spa** S.S. 255 km 46 - S.Agostino (FE) // **CHEMARK Kft** H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Ungheria // Zaklady Chemiczne **"ORGANIKA-SARZYNA"** Spolka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polonia // **IRCA SERVICE Spa** - S.S. Cremasca 591, 10 Fornovo S.G. (BG) // **LUQSA SA** - Afueras, s/n 25173 Sudanell, Lleida (Spagna) // **S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIAN Spa** - via E.Torricelli, 2 - Cotignola (RA) // **SPACHEM SL** - Poligono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spagna)

Taglie: ml 50, 100 Partita N°:.....................

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua col prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...
15 OTT. 2012

13A00696

DECRETO 15 ottobre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Quiz».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo Regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 11 luglio 2012 dall'impresa Sbarda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Quiz» contenente la sostanza attiva quizalofop p-etile, uguale al prodotto di riferimento denominato Martos registrato al n. 12041 con decreto direttoriale in data 9 maggio 2005 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28 giugno 2012, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Martos registrato al n. 12041;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva quizalofop p-etile nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'impresa Sbarda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato QUIZ con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 25 - 50 - 100 - 125 - 150 - 250 - 500; L 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Zaklady Chemiczne «Organika-Sarzyna» SA - Nowa Sarzyna (Polonia);

Chemark Kft - H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca (Ungheria);

Safapac Ltd. - 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (Gran Bretagna);

Laboratorios Alcotan - Pol. C/Rio Viejo, 80 pare 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (Spagna);

Zaklady Chemiczne «Organika-Sarzyna» - Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna (Polonia);

Spachem S.L. - Poligono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spagna);

Agrology Papaeconomus S.A - Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (Grecia).

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Chemia Spa - via Statale 327, 44047, Dosso (FE);

Irca Service Spa - S.S. Cremasca 591, n. 10, Fornovo S.G. (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15501.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/Foglio illustrativo

QUIZ

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST EMERGENZA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:

Quizalofop-p-etile puro	g	5 (55 g/l)
Coformulanti: q.b. a	g	100

Frasi di rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle –
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRRITANTE

Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata di bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto – Non respirare i gas/vapori/fumi/aerosol - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico, se possibile mostrargli l'etichetta - Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SHARDA WORLDWIDE EXPORTS PVT. LTD.
Domnic Holm, 29[th] Road, Bandra West, Mumbai, India
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n° ....del ....

Officine di produzione: **IRCA SERVICE S.p.A.** – S.S. Cremasca 591, n.10 – Fornovo S. Giovanni (BG) // **CHEMIA SpA** - Via Statale 327, 44047 Dosso (FE) // **CHEMARK Kft** - H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Hungary // **AGROLOGY Papaeconomou S.A** - Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR) // **SAFAPAC Ltd.** - 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK // **LABORATORIOS ALCOTAN** Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP) // Zakłady Chemiczne **ORGANIKA-SARZYNA** - Spólka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna (Polonia) // **SPACHEM S.L.** - Poligono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spagna)

Taglie: ml 25 – 50 – 100 –125 – 150 – 250 – 500 litri 1 – 5 – 10 – 20 Partita N° ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringee ed esofagee: irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazione ECG. Muscoli: dolenza, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica. Ospedalizzare. **Controindicazioni:** non provocare il vomito.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: graminicida di post-emergenza per colture orticole ed industriali. Risulta rapidamente assorbito dall'apparato fogliare delle infestanti graminacee bloccandone lo sviluppo. L'effetto erbicida si manifesta in 7-15 giorni, risultando massimo in presenza di infestanti in attiva crescita e con andamento stagionale caldo-umido.

INFESTANTI SENSIBILI: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), Avena spp. (avena selvatica), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella comune), Phalaris spp. (falaridi), *Echinochloa crusgalli* (giavone comune), *Lolium multiflorum* (loglio italico), Setaria spp. (pabbio), *Sorghum halepense* (sorghetta), *Cynodon dactylon* (gramigna), *Agropyrum repens* (falsa gramigna).

DOSI E MODALITA' DIIMPIEGO
Si impiega alla dose di 1-1.5 l/ha in 400-500 litri di acqua sulle colture seguenti:
ORTICOLE: Aglio, Cipolla, Carota, Carciofo, Cavolo Cappuccio, Fagiolino, Melone, Pisello, Pomodoro, Radicchio, Spinacio, Zucchino.
INDUSTRIALI: Fragola, Colza, Girasole, Soia, Barbabietola Da Zucchero, Erba Medica, Tabacco.

Intervenire su infestanti in attiva crescita nello stadio compreso tra 1-3 foglie (alla dose minore) e la fase di accestimento (alla dose maggiore). Nella lotta alla sorghetta da rizoma, intervenire su infestanti alte almeno 30 cm, ripetendo eventualmente il trattamento sui ricacci alla dose più bassa.

COMPATIBILITA': Il prodotto si usa da solo
AVVERTENZA. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti prima della raccolta delle colture seguenti:
- Spinacio, Fagiolino, Erba Medica: **20 gg;**
- Fragola, Carciofo, Carota, Aglio, Zucchino, Melone, Pisello, Tabacco: **30 gg;**
- Cipolla, Pomodoro, Cavolo Cappuccio, Radicchio, Girasole, Soia, Colza, Barbabietola da zucchero: **60gg.**

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del........
15 OTT. 2012

QUIZ

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST EMERGENZA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

Quizalofop-p-etile puro..........g 5 (55 g/l)
Coformulanti q.b. a................g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle –
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata di bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare
durante l'impiego del prodotto – Non respirare i gas/vapori/fumi/aerosol - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico – Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico, se possibile mostrargli l'etichetta - Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n.....................del.....................

Officine di produzione : **IRCA SERVICE S.p.A.** – S.S. Cremasca 591, n.10 – Fornovo S. Giovanni (BG) // **CHEMIA SpA** - Via Statale 327, 44047 Dosso (FE) // **CHEMARK Kft** - H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Hungary // **AGROLOGY Papacconomou S.A** - Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR) // **SAFAPAC Ltd.** - 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK // **LABORATORIOS ALCOTAN** Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP) // Zaklady Chemiczne **ORGANIKA-SARZYNA** - Spólka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna (Polonia) // **SPACHEM S.L.** - Poligono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spagna)

Taglie: ml 25 – 50 – 100 Partita N°:...

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI : Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringee ed esofagee; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazione ECG. Muscoli: dolenza, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare. **Controindicazioni:** non provocare il vomito.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....
15 OTT. 2012

13A00697

DECRETO 15 ottobre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Wish».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo Regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 11 luglio 2012 dall'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Wisfi» contenente la sostanza attiva quizalofop p-etile, uguale al prodotto di riferimento denominato Martos registrato al n. 12041 con decreto direttoriale in data 9 maggio 2005, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28 giugno 2012, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Martos registrato al n. 12041;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva quizalofop p-etile nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai Regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dorninic Holm, 29 Road, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato WISH con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 25 - 50 - 100 - 125 - 150 - 250 - 500; L 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Zaklady Chemiczne «Organika-Sarzyna» SA - Nowa Sarzyna (Polonia);

Chemark Kft - H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca (Ungheria);

Safapac Ltd. - 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (Gran Bretagna);

Laboratorios Alcotan - Pol. C/Rio Viejo, 80 pare 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (Spagna);

Zaklady Chemiczne «Organika-Sarzyna» - Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna (Polonia);

Spachem S.L. - Poligono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spagna);

Agrology Papaeconornus S.A - Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (Grecia).

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Chemia Spa - via Statale 327, 44047, Dosso (FE);

Irca Service Spa - S.S. Cremasca 591, n. 10, Fornovo S.G. (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15483.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/Foglio illustrativo

WISH

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST EMERGENZA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Quizalofop-p-etile puro g 5 (55 g/l)
Coformulanti: q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE — IRRITANTE

Frasi di rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle –
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata di bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto – Non respirare i gas/vapori/fumi/aerosol - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico – Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico, se possibile mostrargli l'etichetta - Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SHARDA WORLDWIDE EXPORTS PVT. LTD.
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n° ....del ....

Officine di produzione: **IRCA SERVICE S.p.A.** – S.S. Cremasca 591, n.10 – Fornovo S. Giovanni (BG) // **CHEMIA SpA** - Via Statale 327, 44047 Dosso (FE) // **CHEMARK Kft** - H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Hungary // **AGROLOGY Papaeconomou S.A** - Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR) // **SAFAPAC Ltd.** - 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK // **LABORATORIOS ALCOTAN** Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP) // Zaklady Chemiczne **ORGANIKA-SARZYNA** - Spólka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna (Polonia) // **SPACHEM S.L.** - Poligono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spagna)

Taglie: ml 25 – 50 – 100 –125 – 150 – 250 – 500 litri 1 – 5 – 10 – 20 Partita N° ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringee ed esofagee; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazione ECG. Muscoli: dolenza, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica. Ospedalizzare. **Controindicazioni:** non provocare il vomito.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: graminicida di post-emergenza per colture orticole ed industriali. Risulta rapidamente assorbito dall'apparato fogliare delle infestanti graminacee bloccandone lo sviluppo. L'effetto erbicida si manifesta in 7-15 giorni, risultando massimo in presenza di infestanti in attiva crescita e con andamento stagionale caldo-umido.

INFESTANTI SENSIBILI: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), Avena spp. (avena selvatica), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella comune), Phalaris spp. (falaridi), *Echinochloa crusgalli* (giavone comune), *Lolium multiflorum* (loglio italico), Setaria spp. (pabbio), *Sorghum halepense* (sorghetta), *Cynodon dactylon* (gramigna), *Agropyrum repens* (falsa gramigna).

DOSI E MODALITA' DIIMPIEGO
Si impiega alla dose di 1-1,5 l/ha in 400-500 litri di acqua sulle colture seguenti:
ORTICOLE: Aglio, Cipolla, Carota, Carciofo, Cavolo Cappuccio, Fagiolino, Melone, Pisello, Pomodoro, Radicchio, Spinacio, Zucchino.
INDUSTRIALI: Fragola, Colza, Girasole, Soia, Barbabietola Da Zucchero, Erba Medica, Tabacco.

Intervenire su infestanti in attiva crescita nello stadio compreso tra 1-3 foglie (alla dose minore) e la fase di accestimento (alla dose maggiore). Nella lotta alla sorghetta da rizoma, intervenire su infestanti alte almeno 30 cm, ripetendo eventualmente il trattamento sui ricacci alla dose più bassa.

COMPATIBILITA': Il prodotto si usa da solo
AVVERTENZA. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti prima della raccolta delle colture seguenti:
- Spinacio, Fagiolino, Erba Medica: **20 gg;**
- Fragola, Carciofo, Carota, Aglio, Zucchino, Melone, Pisello, Tabacco: **30 gg;**
- Cipolla, Pomodoro, Cavolo Cappuccio, Radicchio, Girasole, Soia, Colza, Barbabietola da zucchero: **60gg.**

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....
15 OTT. 2012

WISH

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST EMERGENZA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

Quizalofop-p-etile puro ....g 5 (55 g/l)
Coformulanti q.b. a................g 100

Frasi di Rischio: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle –
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata di bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, ne bere, ne fumare
durante l'impiego del prodotto – Non respirare i gas/vapori/fumi/aerosol - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Proteggersi gli occhi/la faccia – In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico, se possibile mostrargli l'etichetta - Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. ....del.............................

Officine di produzione : **IRCA SERVICE S.p.A.** – S.S. Cremasca 591, n.10 – Fornovo S. Giovanni (BG) // **CHEMIA SpA** - Via Statale 327, 44047 Dosso (FE) // **CHEMARK Kft** - H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Hungary // **AGROLOGY Papaeconomou S.A** - Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR) // **SAFAPAC Ltd.** - 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK // **LABORATORIOS ALCOTAN** Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP) // Zaklady Chemiczne **ORGANIKA-SARZYNA** - Spólka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna (Polonia) // **SPACHEM S.L.** - Poligono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spagna)

Taglie: ml 25 – 50 – 100 Partita N°:......................................

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI : Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringee ed esofagee, irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC, vertigini, atassia, iporeflessia, neviti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazione ECG. Muscoli: dolenza, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare. **Controindicazioni:** non provocare il vomito.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....
1 5 OTT. 2012

13A00698

DECRETO 15 ottobre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Teer».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 19 giugno 2012 dall'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato TEER contenente la sostanza attiva tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Vip Flow registrato al n. 12174 con decreto direttoriale in data 12 maggio 2006 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28 giugno 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'alt 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento VIP Flow registrato al n. 12174;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo í principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto Ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TEER con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50, 100, 150, 200, 250, 500; L 1, 5, 10, 15, 20, 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Ungheria;

Zakłady Chemiczne «Organika-Sarzyna» Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polonia.

Spachem S.L., Poligono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spain);

Luqsa SA - Afueras, s/n 25173 Sudanell, Lleida (Spagna).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Chemia S.P.A - SS 255 Km 46, S. Agostino (FE).

S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA - via E.Torricelli, 2 - Cotignola (RA).

Irca Service Spa - S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15485.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta Foglietto illustrativo

TEER

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE (PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO E SUSINO), VITE, CEREALI (FRUMENTO E ORZO)

Sospensione Concentrata

COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contengono:
g 4,35 di Tebuconazolo puro (43,1 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

Frasi di Rischio: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

SHARDA WORLDWIDE EXP. PVT. LTD
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. .... del ....

Officine di produzione: CHEMIA Spa – S.S. 255 km 46 – S.Agostino (FE) // **CHEMARK Kft** H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Ungheria // Zaklady Chemiczne **"ORGANIKA-SARZYNA"** Spólka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polonia // **IRCA SERVICE Spa** - S.S. Cremasca 591, 10 Fornovo S.G. (BG) // **LUQSA SA** - Afueras, s/n 25173 Sudanell, Lleida (Spagna) // **S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA Spa** - via E.Torricelli, 2 - Cotignola (RA) // **SPACHEM SL** - Poligono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spagna)

Taglie: ml 50, 100, 150, 200, 250, 500 litri 1, 5, 10, 15, 20, 25
Partita N° ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua col prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatite necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente ai segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

POMACEE (MELO E PERO)
- contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*): 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 l di acqua) in miscela con fungicidi di copertura. Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 gg fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 gg, oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
- contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha*): 0,23-0,29% (230-290 ml in 100 l di acqua)
- contro maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*) 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)

DRUPACEE (ALBICOCCO, CILIEGIO, PESCO E NETTARINO, SUSINO)
- contro *Monilia spp.* e *Botrytis cinerea:*
1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)
1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra di loro alla dose di 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)
- contro mal bianco (*Sphaerotheca pannosa*): 0,29-0,43% (290-430 ml in 100 l di acqua)
- contro ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,29% (290 ml in 100 l di acqua)

VITE:
contro oidio (*Uncinula necator*) intervenire alla dose di 0,23% (230 g in 100 l di acqua) ogni 10-14 gg in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione.

CEREALI (FRUMENTO E ORZO): intervenire alla dose di 5 l/ha posizionando il trattamento come di seguito:
- contro le "malattie del piede" (*Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis*) in fase di accestimento-levata
- contro oidio (*Erysiphe graminis*). Ruggini (*Puccinia spp.*), *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*, in fase di inizio levata-spigatura
- contro fusariosi della spiga (*Fusarium spp.*) in fase di piena fioritura
contro Septoria (*Septoria spp.*) in fase di inizio levata-spigatura

Coltura	Parassita	Dose max f.c. (ml/hl)	Dose max f.c. (ml/ha)	N. max. trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri)
Melo	Ticchiolatura e oidio	290	5220	4	1400-1800
Pero	Ticchiolatura Mac. Bruna	290 430	4640 6880	4	1400-1600
Albicocco	Monilia Oidio e muffa grigia	430	6450	2	1200-1500
Ciliegio	Monilia Muffa grigia	430	6450	2	1200-1500
Pesco e nettarino	Monilia Oidio e muffa grigia	430	6450	2	1000-1500
Susino	Monilia Muffa grigia Ruggine	430 290	6450 4350	2	1000-1500
Vite	Oidio	230	2300	4	1000
Frumento, orzo	Oidio, septoria, ruggini, fusarium		5000	1	

Compatibilità: TEER può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti **7 giorni** prima del raccolto per pesco e nettarino, ciliegio, albicocco, susino; **14 giorni** per vite; **15 giorni** per pero; **30 giorni** per melo (sospendere il trattamento a fine fioritura), frumento e orzo.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
1 5 OTT. 2012

TEER

FUNGICIDA SISTEMICO PER POMACEE (MELO, PERO), DRUPACEE
(PESCO E NETTARINO, CILIEGIO, ALBICOCCO E SUSINO), VITE, CEREALI (FRUMENTO E ORZO)
Sospensione Concentrata

COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contengono:
g 4,35 di Tebuconazolo puro (43,1 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.

Frasi di Rischio: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

SHARDA WORLDWIDE EXP. PVT. LTD
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. .... del ....

Officina di produzione: **CHEMIA Spa** – S.S. 255 km 46 – S.Agostino (FE) // **CHEMARK Kft** H-8182 Peremarton gyartelep. Tulipan utca, Ungheria // Zaklady Chemiczne **"ORGANIKA-SARZYNA"** Spólka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polonia // **IRCA SERVICE Spa** - S.S. Cremasca 591, 10 Fornovo S.G. (BG) // **LUQSA SA** - Afueras, s/n 25173 Sudanell, Lleida (Spagna) // **S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIAN Spa** - via E.Torricelli, 2 - Cotignola (RA) // **SPACHEM SL** - Poligono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spagna)

Taglie: ml 50, 100 Partita N°:....................

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua col prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati, occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza e' prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......

1 5 OTT. 2012

13A00699

DECRETO 15 ottobre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Magio' 50».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 11 luglio 2012 dall'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato QUICK contenente la sostanza attiva quizalofop p-etile, uguale al prodotto di riferimento denominato Martos registrato al n. 12041 con decreto direttoriale in data 9 maggio 2005 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28 giugno 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Martos registrato al n. 12041;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva quizalofop p-etile nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Vista la nota con la quale l'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd ha comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto in questione in Magiò 50;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MAGIO' 50 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 25 - 50 - 100 - 125 -150 - 250 - 500; L l - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Zakłady Chemiczne «Organika-Sarzyna» SA - Nowa Sarzyna (Polonia);

Chemark Kft - H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca (Ungheria);

Safapac Ltd. - 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (Gran Bretagna);

Laboratorios Alcotan - Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (Spagna);

Zakłady Chemiczne «Organika-Sarzyna» - Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna (Polonia);

Spachem S.L. - Poligono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spagna);

Agrology Papaeconomus S.A - Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (Grecia);

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Chemia Spa - Via Statale 327, 44047, Dosso (*FE)*;

Irca Service Spa - S.S. Cremasca 591, n. 10, Fornovo S.G. (BG);

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15484.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/Foglio illustrativo

MAGIO' 50

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST EMERGENZA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Quizalofop-p-etile puro g 5 (55 g/l)
Coformulanti: q.b. a g 100

Frasi di rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle -
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE IRRITANTE

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata di bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto - Non respirare i gas/vapori/fumi/aerosol - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Proteggersi gli occhi/la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico, se possibile mostrargli l'etichetta - Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SHARDA WORLDWIDE EXPORTS PVT. LTD.
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n° ....del ....

Officine di produzione: **IRCA SERVICE S.p.A.** – S.S. Cremasca 591, n.10 – Fornovo S. Giovanni (BG) // **CHEMIA SpA** - Via Statale 327, 44047 Dosso (FE) // **CHEMARK Kft** - H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Hungary // **AGROLOGY Papaeconomou S.A** - Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR) // **SAFAPAC Ltd.** - 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK // **LABORATORIOS ALCOTAN** Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP) // Zaklady Chemiczne **ORGANIKA-SARZYNA** - Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna (Polonia) // **SPACHEM S.L.** - Poligono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spagna)

Taglie: ml 25 – 50 – 100 –125 – 150 – 250 – 500 litri 1 – 5 – 10 – 20 Partita N° ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringee ed esofagee; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazione ECG. Muscoli: dolenza, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica. Ospedalizzare. **Controindicazioni:** non provocare il vomito.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE: graminicida di post-emergenza per colture orticole ed industriali. Risulta rapidamente assorbito dall'apparato fogliare delle infestanti graminacee bloccandone lo sviluppo. L'effetto erbicida si manifesta in 7-15 giorni, risultando massimo in presenza di infestanti in attiva crescita e con andamento stagionale caldo-umido.

INFESTANTI SENSIBILI: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), Avena spp. (avena selvatica), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella comune), Phalaris spp. (falaridi), *Echinochloa crusgalli* (giavone comune), *Lolium multiflorum* (loglio italico), Setaria spp. (pabbio), *Sorghum halepense* (sorghetta), *Cynodon dactylon* (gramigna), *Agropyrum repens* (falsa gramigna).

DOSI E MODALITA' DIIMPIEGO
Si impiega alla dose di 1-1,5 l/ha in 400-500 litri di acqua sulle colture seguenti:
ORTICOLE: Aglio, Cipolla, Carota, Carciofo, Cavolo Cappuccio, Fagiolino, Melone, Pisello, Pomodoro, Radicchio, Spinacio, Zucchino.
INDUSTRIALI: Fragola, Colza, Girasole, Soia, Barbabietola Da Zucchero, Erba Medica, Tabacco.

Intervenire su infestanti in attiva crescita nello stadio compreso tra 1-3 foglie (alla dose minore) e la fase di accestimento (alla dose maggiore). Nella lotta alla sorghetta da rizoma, intervenire su infestanti alte almeno 30 cm, ripetendo eventualmente il trattamento sui ricacci alla dose più bassa.

COMPATIBILITA': Il prodotto si usa da solo

AVVERTENZA. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti prima della raccolta delle colture seguenti:
- Spinacio, Fagiolino, Erba Medica: **20 gg;**
- Fragola, Carciofo, Carota, Aglio, Zucchino, Melone, Pisello, Tabacco: **30 gg;**
- Cipolla, Pomodoro, Cavolo Cappuccio, Radicchio, Girasole, Soia, Colza, Barbabietola da zucchero: **60gg.**

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...........
1 5 OTT. 2012

MAGIO' 50

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST EMERGENZA
CONCENTRATO EMULSIONABILE

Quizalofop-p-etile puro..........g 5 (55 g/l)
Coformulanti q.b. a................g 100

Frasi di Rischio: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle –
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata di bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, nè bere, nè fumare
durante l'impiego del prodotto – Non respirare i gas/vapori/fumi/aerosol – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Proteggersi gli occhi/la faccia – In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico, se possibile mostrargli l'etichetta - Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n....................del.....................

Officine di produzione : **IRCA SERVICE S.p.A.** – S.S. Cremasca 591, n.10 – Fornovo S. Giovanni (BG) // **CHEMIA SpA** - Via Statale 327, 44047 Dosso (FE) // **CHEMARK Kft** - H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Hungary // **AGROLOGY Papaeconomou S.A** - Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR) // **SAFAPAC Ltd.** - 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK // **LABORATORIOS ALCOTAN** Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP) // Zaklady Chemiczne **ORGANIKA-SARZYNA** - Spólka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna (Polonia) // **SPACHEM S.L.** - Poligono Industrial Guadasequies 46839 Valencia (Spagna)

Taglie: ml 25 – 50 – 100 Partita N°:........................

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI : Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Sintomi: irritante per la cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringee ed esofagee: irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC : vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazione ECG. Muscoli: dolenza, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare. **Controindicazioni:** non provocare il vomito.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....
15 OTT. 2012

13A00700

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 gennaio 2013.

Imposizione degli oneri di servizio pubblico sul servizio aereo di linea Aosta - Roma Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente delle Repubblica del 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;

Visto Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;

Viste La Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02), la Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03) e la Decisione della Commissione europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche ad altri aeroporti tra cui quello di Aosta;

Vista la nota n. 2664/SAF dell'8 febbraio 2012 con la quale il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha chiesto al Ministro delle infrastrutture e trasporti il conferimento della delega, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge 17 maggio 1999 n. 144, per indire una Conferenza di Servizi avente ad oggetto la ridefinizione dei contenuti degli oneri di servizio pubblico per il collegamento aereo fra l'aeroporto di Aosta e l'aeroporto di Roma Fiumicino, sulla base di quanto stabilito dall'82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la nota n. 0008663 dell'1 marzo 2012 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha conferito, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, al Presidente della Regione Autonoma Valle d' Aosta, la delega ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, per la ridefinizione dei contenuti degli oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree da e per Aosta ;

Visto Il verbale della Conferenza di servizi tenutasi il giorno 12 giugno 2012 con la documentazione integrativa a tale verbale, dal quale risulta che le parti hanno definito il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sul collegamento aereo tra lo scalo di Aosta e lo scalo di Roma Fiumicino;

Viste le delibere n. 157 del 27 gennaio 2012, n.1944 del 5 ottobre 2012 e n. 2214 del 23 novembre 2012 con le quali la Giunta regionale della Valle d'Aosta, ha destinato lo stanziamento complessivo di 8.025.072,91 milioni di euro, comprensivo di Iva al 10%, al fine di garantire la copertura del finanziamento del collegamento aereo onerato Aosta - Roma Fiumicino e viceversa per un quadriennio;

Vista la nota ministeriale n. 004325 del 12 settembre 2012, con la quale viene comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sulla rotta Aosta – Roma Fiumicino e viceversa;

Vista la nota ministeriale n. 004326 del 12 settembre 2012, con la quale viene comunicato alla società di gestione dell'aeroporto di Aosta AVDA S.p.A., alla società di gestione degli aeroporti di Roma ADR S.p.A. che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Aosta - Roma Fiumicino e viceversa;

Vista la nota ministeriale n. 004324 del 12 settembre 2012 con la quale viene comunicato all'IBAR e all'ASSAEREO che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotta Aosta Roma Fiumicino e viceversa ;

Considerato che è ritenuto essenziale assicurare alla popolazione della città di Aosta un collegamento regolare, continuativo ed ininterrotto con la città di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente alle finalità perseguite dal presente Decreto, il servizio aereo di linea Aosta - Roma Fiumicino e viceversa costituisce un servizio d'interesse economico generale.

Art. 2.

Al fine di assicurare l'effettuazione di collegamenti adeguati, regolari e continuativi, il servizio aereo di linea Aosta - Roma Fiumicino e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diverranno obbligatori dal 29 settembre 2013

Art. 4.

I vettori comunitari che intendono operare il servizio aereo di linea sulla rotta Aosta -Roma Fiumicino e viceversa, in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione Civile), l'accettazione del servizio, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico del presente decreto.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, il diritto di esercire la rotta Aosta - Roma Fiumicino e viceversa potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di quattro anni, tramite gara pubblica in conformità alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4.

L' informativa relativa all'invito a partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 17 par. 4 del Regolamento (CE) 1008/2008, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione Europea.

Art. 6.

L'E.N.A.C. è incaricata di esperire la gara di cui all'art. 5, di pubblicare sul proprio sito internet http://www.enac.gov.it/ il testo del bando di gara e della presente imposizione, di fornire informazioni ed altresì di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.

Art. 7.

Con successivo decreto del Direttore della Direzione generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 5 il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta Aosta - Roma Fiumicino e viceversa, e viene altresì approvata la convenzione tra l' E.N.A.C. e il vettore stesso per regolamentare tale servizio.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.

Roma, 16 gennaio 2013

Il vice Ministro: CIACCIA

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Aosta – Roma Fiumicino e viceversa.

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, conformemente alle decisioni assunte dalla Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 12 giugno 2012 presso la Direzione aeroportuale dell'ENAC di Torino Caselle, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sul collegamento aereo di linea Aosta – Roma Fiumicino e viceversa.

1. Rotta onerata

Aosta – Roma Fiumicino e viceversa.

Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e succ. mod., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti

L'E.N.A.C. verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulla rotta di cui al paragrafo 1 ciascun vettore interessato deve:

- essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;

- essere vettore aereo comunitario in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) 1008/2008;

- dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;

- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;

- attestare l'adesione ai fondi previdenziali a assistenziali di categoria e l'impegno a versare i relativi oneri;

- dimostrare di essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

3.1 In termini di numero di frequenze.

Le frequenze minime per la rotta Aosta – Roma Fiumicino e viceversa sono le seguenti:

- 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno dal lunedì al venerdì per tutto l'anno, escluse le festività infrasettimanali;

- 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno la domenica a partire dalla prima domenica di dicembre fino alla domenica di Pasqua;

3.2. In termini di orari:

Sulla rotta Aosta – Roma Fiumicino:

Un volo dal lunedì al venerdì (escluse le festività infrasettimanali) con partenza nella fascia oraria 07,00 – 08,00;
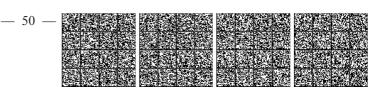
Un volo la domenica (nel periodo invernale dalla prima domenica di dicembre alla domenica di Pasqua) con partenza nella fascia oraria 16,15 - 17,00.

Sulla rotta Roma Fiumicino – Aosta

Un volo dal lunedì al venerdì (escluse le festività infrasettimanali) con partenza nella fascia oraria 19,00 – 19,30;

Un volo la domenica (nel periodo invernale dalla prima domenica di dicembre alla domenica di Pasqua) con partenza nella fascia oraria 18,45 - 19,30.

3.3. In termini di aeromobili utilizzabili e di capacità offerta:

Il servizio Aosta – Roma Fiumicino e viceversa dovrà essere effettuato con aeromobili di tipo biturboelica o bireattore pressurizzato, aventi una capacità minima di 30 posti.

Gli aeromobili dovranno essere certificati per procedure di avvicinamento "steep approach".

I vettori che svolgono il servizio onerato, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopereranno, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.4. In termini di tariffe:

a) Le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono articolate come segue:

Aosta – Roma Fiumicino 124,00 EUR

Roma Fiumicino – Aosta 124,00 EUR

Le tariffe massime sopra indicate sono da intendersi "full flexible" pertanto non soggette ad alcun tipo di restrizione.

Le tariffe di cui al punto *a)* sono da intendersi comprensive di fuel surcharge, sono, inoltre, al netto di IVA e delle tasse aeroportuali e degli oneri addizionali. Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.

La franchigia bagaglio non deve essere inferiore a 15 kg a passeggero (adulto o child).

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

b) Tutti i passeggeri che viaggiano sulla tratta onerata hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

c) le tariffe massime di cui alla lettera *a)* verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

- ogni anno, entro il mese di febbraio, in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo.

- ogni semestre, a partire dal 2° semestre 2013, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel - poco oltre riportata - con cui è stato dimensionato il collegamento.

Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per la rotta Aosta – Roma Fiumicino e viceversa, si fissa invariabilmente pari a 23,48%.

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre – maggio e giugno – novembre. Per la conversione in euro si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del Jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a € 771,04 euro/Tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno rispettivamente dal mese di febbraio e agosto.

- Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC. L'ENAC è incaricato di darne comunicazione ai vettori che operano la rotta.

3.5. In termini di continuità dei servizi.

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

a) garantire il servizio per un periodo di 12 mesi;

b) effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi documentati direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;

c) garantire un servizio gratuito di navetta automobilistica da aeroporto ad aeroporto, senza oneri per la Regione Autonoma Valle d'Aosta/ ENAC, a favore dei passeggeri per voli dirottati in arrivo o partenza sull'aeroporto alternato per impossibilità di utilizzo dell'aeroporto "Corrado Gex" di Aosta per ragioni di maltempo o visibilità;

d) corrispondere all' ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto *b).* Le somme percepite in tal senso saranno riallocate e utilizzate a compensazione per la continuità territoriale della Città di Aosta.

Ferme restando le penali di cui al precedente punto *d)* ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4) Presentazione dell'accettazione

I vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano a:

a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a euro 29.736,00

La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera *b)*;

b) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio a favore dell'ENAC, sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovrà ammontare a euro 148.678,00.

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

Le garanzie indicate alle lettere *a)* e *b)*, a favore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ENAC, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate dall'ENAC a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale della città di Aosta.

Per consentire l'ordinata operatività della rotta, le accettazioni dei vettori che non sono in possesso degli slots per operare la rotta, dovranno pervenire all'ENAC almeno 60 giorni prima dell'inizio della stagione aeronautica nella quale i medesimi vettori intendono iniziare ad operare.

In ogni caso in fase di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 30 giorni precedenti l'entrata in vigore degli oneri.

13A00689

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 dicembre 2012.

Modifica del decreto 9 febbraio 2012 recante rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale n. 2991 del 9 febbraio 2012, recante «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 56 del 7 marzo 2012, con il quale, all'art. 2, sono state cancellate, dal registro nazionale delle varietà ortive, le varietà identificate con i codici SIAN 2485, 1970 e 1845 e denominate, rispettivamente, «Flora», «Nano ricciuto 2» e «Paride»;

Vista la nota n. 30375 del 28 dicembre 2009 con la quale la società S.A.I.S. S.p.a., in qualità di responsabile della conservazione in purezza, aveva regolarmente presentato domanda di rinnovo di iscrizione al registro per le varietà sopra indicate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali.

Ritenuto necessario modificare il citato decreto ministeriale n. 2991 del 9 febbraio 2012, specificatamente per la parte relativa alla tabella dell'art. 2 dove le varietà sopra indicate sono state erroneamente inserite;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale n. 2991 del 9 febbaio 2012, recante «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 56 del 7 marzo 2012, è così modificato: le varietà sotto elencate, iscritte con i decreti ministeriali a fianco riportati, sono depennate dalla tabella dell'art. 2 e inserite nell'elenco di cui all'art. 1 contenente le varietà la cui iscrizione è rinnovata fino al 31 dicembre 2021.

Specie	SIAN	Varietà	Decreto iscrizione e/o rinnovo	Gazzetta Ufficiale
Cipolla	2485	Flora	Decreto ministeriale 6 novembre 2001	*Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2001
Pisello a grano rotondo	1845	Paride	Decreto ministeriale 18 febbraio 2002	*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 2002
Prezzemolo	1970	Nano ricciuto 2	Decreto ministeriale 18 febbraio 2002	*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 2002

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2012

Il direttore generale: CACOPARDI

Avvertenza: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A00691

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 23 gennaio 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della provincia di Piacenza, nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009 nella provincia di Parma, nonché alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 41).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 recante l'estensione del predetto stato di emergenza al territorio delle province di Lodi e Parma interessate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3835 del 29 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3863 del 31 marzo 2010;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 14 settembre 2012 e del 12 dicembre 2012;

D'Intesa con la Regione Emilia-Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Emilia-Romagna è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi nei territori delle province di Piacenza, Parma, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in conseguenza degli eventi di cui in premessa.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Giunta Regionale, Commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna, oltre che dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5419, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative allo stesso Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Emilia-Romagna ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi dei commi 5 e 7 del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2013

Il capo del Dipartimento
GABRIELLI

13A00744

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 gennaio 2013.

Rettifica alla determina n. 737/2012 del 7 dicembre 2012, relativa al medicinale per uso umano «Matever».

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 737/2012 del 7 dicembre 2012 relativa al medicinale per uso umano MATEVER pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2013 serie generale n. 3;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica

Nella classificazione ai fini della rimborsabilità si intenda eliminata la seguente confezione:

Confezione:

«250 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC) 60 compresse

A.I.C. n. 041466044/E (in base 10) 17KG5W (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 24,73

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 46,38

Nella classificazione ai fini della fornitura si intenda eliminato:

PER LA CONFEZIONE CLASSE DI RIMBORSABILITÀ IN A:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Roma, 21 gennaio 2013

Il direttore generale: PANI

13A00711

DETERMINA 21 gennaio 2013.

Rettifica alla determina n. 712/2012 del 26 novembre 2012, relativa al medicinale per uso umano «Pegintron».

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 712/2012 del 26 novembre 2012 relativa al medicinale per uso umano PEGINTRON pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 2012 serie generale n. 287;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica

dove è scritto:

«Visto l'accordo integrativo dell'1-2 agosto 2012, con cui l'Azienda si impegna a praticare uno sconto aggiuntivo .... alle strutture pubbliche»,

leggasi:

Visto l'accordo integrativo dell'1-2 agosto 2012, con cui l'Azienda si impegna a praticare uno sconto aggiuntivo, sul prezzo Ex Factory per tutte le confezioni cedute alle strutture pubbliche.

Roma, 21 gennaio 2013

Il direttore generale: PANI

13A00712

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2013.

Elenco dei collegamenti ammessi all'elezione del Senato della Repubblica.

L'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto dai signori magistrati:

Dott. Giuseppe SALMÈ Presidente

Dott. Vittorio RAGONESI Componente

Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO Componente

Dott. Carlo DE CHIARA Componente

Dott. Enzo VINCENTI Componente

Visti gli atti relativi alla elezione del Senato della Repubblica del 24-25 febbraio 2013;

Visto l'art. 8 D.L.vo 20/12/1993 n. 533, e successive modificazioni e l'art. 14-*bis* D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;

Esaminati gli atti e visti, in particolare, gli elenchi delle liste ammesse, trasmesse dagli uffici;

Constatata la regolarità delle dichiarazioni di collegamento di cui appresso;

Dichiara

che i collegamenti ammessi sono i seguenti:

1) liste collegate nella coalizione avente come unico capo Silvio BERLUSCONI:

- IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
- LEGA NORD
- FRATELLI D'ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE
- MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE – ROSA TRICOLORE
- GRANDE SUD
- LA DESTRA
- I POPOLARI DI ITALIA DOMANI
- LIBERI DA EQUITALIA – NOI CONSUMATORI.IT
- INTESA POPOLARE
- ITALIA UNITA-MOVIMENTO LIBERALDEMOCRATICO
- PARTITO PENSIONATI
- MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE

2) liste collegate nella coalizione avente come unico capo Pier Luigi BERSANI:

- PARTITO DEMOCRATICO
- SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ
- CENTRO DEMOCRATICO
- PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
- IL MEGAFONO – LISTA CROCETTA
- MODERATI

Dispone

la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2013

Il presidente: SALMÈ

I componenti: RAGONESI - SAN GIORGIO - DE CHIARA - VINCENTI

13A00860

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2013.

Elenco dei collegamenti ammessi all'elezione della Camera dei deputati.

L'Uffico elettorale centrale nazionale, composto dai signori magistrati:

Dott. Giuseppe SALME' Presidente

Dott. Vittorio RAGONESI Componente

Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO Componente

Dott. Carlo DE CHIARA Componente

Dott. Enzo VINCENTI Componente

Visti gli atti relativi alla elezione della Camera dei deputati del 24 e 25 febbraio 2013;

Visto l'art.14-*bis* D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;

Esaminati gli atti e visti, in particolare, gli elenchi delle liste ammesse, trasmessi dagli uffici, constata la regolarità delle dichiarazioni di collegamento di cui appresso;

Dichiara

che i collegamenti ammessi sono i seguenti:

1) liste collegate nella coalizione avente come unico capo Silvio BERLUSCONI:

- IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
- LEGA NORD
- FRATELLI D'ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE
- MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE – ROSA TRICOLORE
- GRANDE SUD-MPA
- LA DESTRA
- LIBERI DA EQUITALIA – NOI CONSUMATORI.IT
- INTESA POPOLARE
- PARTITO PENSIONATI

2) liste collegate nella coalizione avente come unico capo Mario MONTI:

- SCELTA CIVICA
- UNIONE DI CENTRO
- FUTURO E LIBERTÀ PER L'ITALIA

3) liste collegate nella coalizione avente come unico capo Pier Luigi BERSANI:

- PARTITO DEMOCRATICO
- SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ
- CENTRO DEMOCRATICO
- SÜDTIROLER VOLKSPARTEI – SVP

Dispone

la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2013

Il presidente: SALMÈ

I componenti: RAGONESI - SAN GIORGIO - DE CHIARA - VINCENTI

13A00861

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 0001/2013 del 7 gennaio 2013, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Sandoz».

Nell'estratto della determinazione n. 0001/2013 del 7 gennaio 2013 relativa al medicinale per uso umano ACIDO ZOLEDRONICO SANDOZ pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 2013 serie generale n. 14 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

SANDOZ S.p.A.

Largo U. Boccioni n. 1

21040 Origli (VA)

leggasi:

SANDOZ S.p.A.

Largo U. Boccioni n. 1

21040 Origgio (VA)

13A00710

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di dieci nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° febbraio 2013, ha in emissione dieci nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «C01», «D38», «J33», «M80», «Z19», «T17», «S14», «N12», «E09» e «K02».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «C01», «D38», «J33», «M80», «Z19», «T17», «814», «N12», «E09» e «K02» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B99», «D37», «J32», «M79», «Z18», «T16», «S13», «N11», «E08» e «K01».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

13A00692

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 30 gennaio 2013 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani che, previo deposito di certificati di iscrizione alle liste elettorali, dichiarano di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Introduzione del reato di tortura nel codice penale."

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Associazione Antigone, Via della Dogana Vecchia n. 5 – 00186 Roma, Tel. 06.44363191 - fax. 06.233215489 - cell. 3395889039 – e.mail: segreteria@associazioneantigone.it

13A00848

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 30 gennaio 2013 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani che, previo deposito di certificati di iscrizione alle liste elettorali, dichiarano di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Modifiche alla legge sulle droghe: depenalizzazione del consumo e riduzione dell'impatto penale."

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Associazione Antigone, Via della Dogana Vecchia n. 5 – 00186 Roma, Tel. 06.44363191 - fax. 06.233215489 - cell. 3395889039 – e.mail: segreteria@associazioneantigone.it

13A00849

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 30 gennaio 2013 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani che, previo deposito di certificati di iscrizione alle liste elettorali, dichiarano di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Per la legalità e il rispetto della Costituzione nelle carceri."

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Associazione Antigone, Via della Dogana Vecchia n. 5 – 00186 Roma, Tel. 06.44363191 - fax. 06.233215489 - cell. 3395889039 – e.mail: segreteria@associazioneantigone.it

13A00850

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Individuazione di una associazione di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 2012 l'associazione denominata «Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente onlus - Le.I.D.A.A.», con sede in Milano Via Mozart n. 15, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

13A00709

Modifica della prescrizione n. 2 del provvedimento di esclusione prot. DVA-2012-0029636 del 5 dicembre 2012 relativo al progetto di ambientalizzazione del gruppo SA1N/1 nel complesso all'interno del sito di Priolo Gargallo.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2013-0001767 del 23 gennaio 2013 è stata modificata la prescrizione n. 2 del provvedimento di esclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale prot. DVA-2012-0029636 del 5 dicembre 2012 relativo al progetto di ambientalizzazione del gruppo SA1N/1, facente parte della centrale a contropressione SA1Nord situata nel complesso costituito dalle centrali termoelettriche ubicate all'interno del sito multisocietario di Priolo Gargallo (SR), presentato dalla società Erg Power s.r.l., con sede in ex S.S. 114 Km 14, 96010 Priolo Gargallo (SR).

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:«http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivasvia/elencoverificaassogettabilitavia-aspx»; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

13A00739

REGIONE PUGLIA

Presa atto dell'ordinanza n. 399/2012 del TAR di Bari, relativa al comune di Bisceglie.

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 2229 del 31 ottobre 2012 (esecutivo a norma di legge), ha preso atto dell'ordinanza n. 399/2012 del TAR di Bari - Sezione Terza.

Ha annullato, di conseguenza, in autotutela, la DGR n. 226 del 7 febbraio 2012.

Ha riapprovato, ai sensi dell'art. 16, della legge regionale n. 56/1980, le determinazioni assunte con delibera del commissario ad acta n. 3/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di AR.CO S.r.l. (corrispondente alla particella n. 2056 del foglio n. 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad «ampliamento zona ferroviaria - scalo merci», dell'estensione di circa mq. 336), di cui già alla DGR n. 226/2012, attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di «zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3».

13A00713

Presa atto dell'ordinanza n. 397/2012 del TAR di Bari, relativa al comune di Bisceglie.

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 2228 del 31 ottobre 2012 (esecutivo a norma di legge), ha preso atto dell'ordinanza n. 397/2012 del TAR di Bari - Sezione Terza.

Ha annullato, di conseguenza, in autotutela, la DGR n. 225 del 7 febbraio 2012.

Ha riapprovato, ai sensi dell'art. 16, della legge regionale n. 56/1980, le determinazioni assunte con delibera del commissario ad acta n. 4/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua (corrispondente alla particella n. 1225 del foglio n. 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad «ampliamento zona ferroviaria - scalo merci», dell'estensione di circa mq. 144), di cui già alla DGR n. 225/2012, attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di «zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3».

13A00714

Approvazione della sentenza n. 2027/2009 del TAR di Bari, relativa al comune di Bisceglie.

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 2188 del 31 ottobre 2012 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, ai sensi dell'art. 16, della legge regionale n. 56/1980, le determinazioni assunte con delibera del commissario ad acta n. 6 del 16 luglio 2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà della ditta Consiglio Maria (corrispondente alla particella n. 355 del foglio n. 11 della superficie di mq. 11.520, nella parte già destinata nel PRG ad «ampliamento zona ferroviaria - scalo merci», attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica corrispondente alle zone agricole del territorio comunale, zona omogenea di tipo «E», disciplinata dall'art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PGR, restando inoltre riconfermate le previsioni stradali di PGR e relative fasce di rispetto.

13A00715

Approvazione della sentenza n. 1628/2009 del TAR di Bari, relativa al comune di Bisceglie.

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 2187 del 31 ottobre 2012 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, ai sensi dell'art. 16, della legge regionale n. 56/1980, le determinazioni assunte con delibera del commissario ad acta n. 5 del 16 luglio 2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà della ditta Ventura Mauro (corrispondente alla particella n. 407 del foglio n. 11 della superficie di mq. 19.744, nella parte già destinata nel PRG ad «ampliamento zona ferroviaria - scalo merci», attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica corrispondente alle zone agricole del territorio comunale, zona omogenea di tipo «E», disciplinata dall'art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PGR, restando inoltre riconfermate le previsioni stradali di PGR e relative fasce di rispetto.

13A00716

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione V&A./1810 del 22 novembre 2011 recante: «Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale "Meropenem Ranbaxy Italia".» dell'Agenzia italiana del farmaco. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 16 del 19 gennaio 2013).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 25, prima colonna, dove è scritto: «Procedura mutuo riconoscimento: n. IE/H*10203/*002/*I I*/004», leggasi: «Procedura mutuo riconoscimento: n. IE/H/*0203*/002/*II*/004».

13A00832

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-026) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00